

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 24 novembre 2014

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
- e
- le OO.SS. DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

premesso che:

- in coerenza con quanto previsto dal Piano d'Impresa 2014-2017, gli organi deliberanti delle società interessate hanno assunto la decisione di dare seguito alle operazioni societarie finalizzate a trasformare Banca Prossima nel "Polo specialistico dell'economia sociale", mediante la concentrazione dei clienti del segmento *no profit* presenti in Banca dei Territori;
- nel perseguimento di tale processo sono state deliberate le seguenti operazioni:
  - o conferimento a Banca Prossima del ramo d'azienda costituito dall'insieme organizzato di beni e rapporti giuridici funzionali all'esercizio dell'attività legata al *business no profit* di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
  - o conferimento a Banca Prossima del ramo di azienda costituito dall'insieme organizzato di beni e rapporti giuridici funzionali all'esercizio dell'attività legata al *business no profit* di Banco di Napoli S.p.A.;

con la conseguente acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo della quota che il Banco di Napoli verrà a detenere in Banca Prossima a seguito del conferimento;

- Intesa Sanpaolo, con lettera del 5 settembre 2014 - che qui si da per integralmente trascritta - ha pertanto provveduto, anche per conto delle Società interessate, a fornire alle OO.SS. la comunicazione di avvio della procedura prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
- su richiesta delle OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati il cui rapporto di lavoro dalla data di efficacia giuridica della predetta operazione sarà trasferito a Banca Prossima;

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
(anche n.g. di Capogruppo)

DIRCREDITO FD

SINFUB

FABI

FIBA/CISL

UGL CREDITO

FISAC/CGIL

UILCA

si conviene quanto segue:

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione (24 novembre 2014), - ai sensi dell'art. 2112 c.c. - il rapporto di lavoro del Personale appartenente ai rami d'azienda trasferiti prosegue senza soluzione di continuità in Banca Prossima, con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso la medesima.

In particolare:

- a) in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione. La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione riconosciuta al Personale trasferito è pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 29 luglio 2011, 2 luglio 2013, 28 febbraio, 27 marzo e 14 luglio 2014;
- b) in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell'accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- c) Banca Prossima continuerà ad applicare al Personale conferito le condizioni agevolate attualmente vigenti presso le Banche conferenti, comuni a tutti il Gruppo;
- d) per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 100, VI comma, del CCNL 19 gennaio 2012 relative al Personale interessato, Banca Prossima subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le Banche conferenti fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- e) il Personale conferito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banca Prossima il contratto part time già in essere alla data del conferimento, alle stesse condizioni pattuite;
- f) nei confronti del Personale conferito sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito del percorso di armonizzazione;

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)

DIRCREDITO FD

SINFUB

FABI

FIBA/CISL

UGL CREDITO


FISAC/CGIL

UILCA

g) nel corso del 2015, alla luce della creazione del "Polo specialistico dell'economia sociale", i rapporti di lavoro del personale distaccato presso la cessionaria saranno oggetto di graduale consolidamento con il ricorso allo strumento della cessione individuale di contratto ai sensi dell'art. 1406 e ss. c.c.. Tali cessioni saranno realizzate secondo i principi stabiliti dall'accordo 10 dicembre 2009 come successivamente modificato e integrato;

\*\*\* \*\*

Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto riguardanti il conferimento a Banca Prossima dei rami d'azienda relativi all'attività legata al business *no profit* di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco di Napoli S.p.A..

  
INTESA SANPAOLO S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)

DIRCREDITO FD

SINFUB

FABI

FIBA/CISL

UGL CREDITO

FISAC/CGIL

UILCA